CREDITO AGEVOLATO PER L'AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI

Art. 13

Anticipato ammortamento del mutuo, scioglimento e cessazione dell'impresa, risoluzione del contratto

In caso di anticipato ammortamento volontario totale di un finanziamento concesso ai sensi della presente legge o di cessazione definitiva dell'attivita' ovvero di fallimento di una impresa mutuataria, la erogazione del contributo cessa rispettivamente a partire dalla data di anticipato ammortamento, di cessazione o dichiarazione del fallimento. In caso di anticipato ammortamento volontario parziale di un finanziamento, l'entita' del contributo erogato e' limitata alla parte residua. Qualora intervenga la cessazione temporanea dell'attivita' dell'impresa, per i casi previsti dall'articolo 19 della legge 6 giugno 1974, n. 298, l'erogazione del contributo e' sospesa con provvedimento del Ministro dei trasporti. Nell'ipotesi di cui all'articolo precedente, in caso di cessazione definitiva dell'attivita' ovvero di fallimento dell'impresa locataria, o comunque di risoluzione del contratto, la societa' locatrice provvede alla restituzione della parte di contributo non ancora utilizzato in conto canoni. Il contributo in conto interessi cessa nel caso in cui l'operatore, senza esplicita autorizzazione, distolga dall'uso previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, i macchinari e gli impianti nei cinque anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato, o destini ad altro uso le opere murarie nei dieci anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato. Il contributo in conto interessi cessa altresi' nel caso in cui la cooperativa o il consorzio vengano sciolti o posti in liquidazione. Qualora la singola impresa associata receda da uno dei suddetti organismi associativi prima del totale ammortamento del mutuo e continui ad esercitare l'attivita' di autotrasporto potra' ammortizzare la parte residua del mutuo usufruendo del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 4, primo comma, lettera a), della presente legge.

Versione in vigore dal 25 dicembre 1980, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Credito agevolato per l'autotrasporto merci per conto terzi
Estremi	Legge 27 novembre 1980, n. 815

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/credito-agevolato-per-l-autotrasporto-merci-per-conto-terzi/art-13-anticipato-ammortamento-del-mutuo-scioglimento-e-cessazione-dell

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it